



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Decreto n. 1675

IL RETTORE

- VISTO il D.R. n.8280 in data 11.06.2008, e successive integrazioni e modificazioni, con cui è stato indetto il "Regolamento Didattico di Ateneo";
- VISTO il D.R. n.2959 del 14.06.2012, con cui è stato emanato, ai sensi della Legge 230.12.2010, n.240, lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- VISTA la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 27.03.2013, relativa all'approvazione del "Regolamento per il reclutamento dei collaboratori ed esperti linguistici" presso questa Università;

DECRETA

Per quanto in premessa è emanato il "Regolamento per il reclutamento dei collaboratori ed esperti linguistici" presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella formulazione sotto riportata.

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI

Art. 1

Ambito di applicazione e norme generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione dei collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato in coerenza con le deliberazioni relative alla programmazione del personale.
2. Le proposte di indizione di selezioni per il reclutamento di collaboratori ed esperti linguistici sono deliberate dal Consiglio delle Strutture competenti in materia di didattica.
3. Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato Accademico in ordine alle esigenze di didattica, delibera in ordine alle selezioni da bandire e alla copertura finanziaria.
4. Al fine di costituire graduatorie di candidati dalle quali poter attingere per assumere tale tipologia di personale sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, l'Università degli Studi Aldo Moro indice selezioni pubbliche per ciascuna lingua di cui accerti la necessità.
5. La selezione pubblica è volta ad accertare il possesso dell'idonea qualificazione e della specifica competenza degli aspiranti, in relazione ai compiti propri della figura, così come individuati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 2

Assunzioni a tempo indeterminato

1. L'assunzione di collaboratori ed esperti linguistici è disposta per far fronte a esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo, sulla base delle determinazioni inerenti il fabbisogno effettuate dai competenti organi accademici, nel rispetto della normativa vigente e della compatibilità finanziaria.
2. La relativa selezione è per titoli e colloquio.

Art. 3

Assunzioni a tempo determinato

1. L'assunzione a tempo determinato di collaboratori ed esperti linguistici è disposta nei casi e nei limiti previsti espressamente dalla legge e dalle specifiche norme contrattuali.
2. La relativa selezione sarà per soli titoli.

3. L'assunzione a tempo determinato per sostituzione di collaboratori temporaneamente assenti e/o per esigenze di apprendimento a carattere sperimentale ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea, è disposta nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4

Bando di selezione

1. Il Direttore Generale emana il bando di selezione che sarà affisso all'Albo Ufficiale dell'Area Reclutamento e pubblicato sul sito web istituzionale. Nel caso di bando per assunzioni a tempo indeterminato sarà, altresì, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” - apposito avviso.
2. Il Bando di selezione stabilisce:
 - a) la lingua a cui si riferisce;
 - b) i requisiti per la partecipazione di cui al successivo art. 5;
 - c) le modalità ed i termini per la presentazione delle domande e della documentazione ritenuta utile ai fini della partecipazione alla selezione;
 - d) le modalità di svolgimento della selezione;
 - e) l'ammontare della retribuzione prevista dal vigente contratto collettivo o nazionale di lavoro.
3. Il termine per la presentazione delle domande, fissato in trenta giorni, decorrerà, per le selezioni a tempo determinato, dal giorno successivo rispetto a quello di affissione del bando all'albo dell'Area Reclutamento, per le selezioni a tempo indeterminato, dal giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”.

Art. 5

Requisiti di partecipazione

1. Per l'ammissione alle selezioni sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) possesso di laurea o di titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere. Ciascun bando potrà individuare l'eventuale specificità del titolo di studio;
 - b) idonea qualificazione e competenza nello svolgimento di attività didattica nella rispettiva lingua;
 - c) madrelinguismo. Sono da considerare di madre lingua i cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua madre di appartenenza;
 - d) capacità di esprimersi nella lingua italiana per necessità funzionali legate all'attività.
2. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 6

Commissione esaminatrice

1. Per l'espletamento della selezione sarà nominata dal Direttore Generale una Commissione esaminatrice composta da tre componenti, scelti tra i professori di ruolo e ricercatori dell'area linguistica, letteraria e glottodidattica interessata, e da un funzionario di categoria non inferiore alla C con funzioni di segretario.
2. La Commissione esaminatrice è presieduta da un professore di ruolo di I o II fascia.
3. La stessa dovrà accertare il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5.

Art. 7

Modalità di espletamento delle selezioni a tempo indeterminato

1. La selezione è per titoli e colloquio.
2. La Commissione dispone di 140 punti, di cui 100 riservati ai titoli e 40 al colloquio.
3. Il punteggio riservato ai titoli è così ripartito:
 - a) per i titoli accademici fino a un massimo di 40 punti in ragione dell'attinenza degli stessi con la qualifica di collaboratore ed esperto linguistico;
 - b) per l'attività didattica svolta e connessa ai compiti propri del collaboratore ed esperto linguistico della lingua oggetto del bando fino a un massimo di 40 punti, così suddivisi:

- b.1) massimo 5 punti per anno accademico, o frazioni di anno valutati in proporzione, per l'attività didattica prestata presso Università pubbliche o private legalmente riconosciute italiane ed estere e per complessivi 25 punti;
 - b.2) massimo 2 punti per anno scolastico, o frazioni d'anno valutati in proporzione, per l'attività didattica prestata in Istituzioni scolastiche pubbliche o private legalmente riconosciute italiane ed estere e per complessivi 10 punti;
 - b.3) massimo 1 punto per anno, o frazioni d'anno valutate in proporzione, per l'attività didattica prestata in altre istituzioni pubbliche o private legalmente riconosciute italiane ed estere e per complessivi 5 punti;
- c) per altri titoli di servizio professionali attestanti la specifica qualificazione e competenza, fino a un massimo di 10 punti;
 - d) per pubblicazioni attinenti alla didattica delle lingue e alle traduzioni specializzate, in particolare nell'ambito della lingua oggetto del bando, fino a un massimo di 10 punti.
4. Sono ammessi all'espletamento del colloquio i candidati che abbiano conseguito almeno 50 punti nella valutazione dei titoli.
 5. Il colloquio si intende superato se il candidato ha conseguito una votazione minima di 28 su 40.
 6. La commissione esaminatrice, al termine della procedura selettiva, formula una graduatoria di merito sulla base della somma del punteggio assegnato ai candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

Art. 8

Modalità di espletamento delle selezioni a tempo determinato

1. La selezione è per soli titoli.
2. La Commissione dispone di 100 punti.
3. Il punteggio riservato ai titoli è così ripartito:
 - a) per i titoli accademici fino a un massimo di 40 punti in ragione dell'attinenza degli stessi con la qualifica di collaboratore ed esperto linguistico;
 - b) per l'attività didattica svolta e connessa ai compiti propri del collaboratore ed esperto linguistico della lingua oggetto del bando fino a un massimo di 40 punti, così suddivisi:
 - b.1) massimo 5 punti per anno accademico, o frazioni di anno valutati in proporzione, per l'attività didattica prestata presso Università pubbliche o private legalmente riconosciute italiane ed estere e per complessivi 25 punti;;
 - b.2) massimo 2 punti per anno scolastico, o frazioni d'anno valutati in proporzione, per l'attività didattica prestata in Istituzioni scolastiche pubbliche o private legalmente riconosciute italiane ed estere e per complessivi 10 punti;
 - b.3) massimo 1 punto per anno, o frazioni d'anno valutate in proporzione, per l'attività didattica prestata in altre istituzioni pubbliche o private legalmente riconosciute italiane ed estere e per complessivi 5 punti;;
 - c) per altri titoli di servizio professionali attestanti la specifica qualificazione e competenza, fino a un massimo di 10 punti;
 - d) per pubblicazioni attinenti alla didattica delle lingue e alle traduzioni specializzate, in particolare nell'ambito della lingua oggetto del bando, fino a un massimo di 10 punti.
4. Sono inseriti nella graduatoria di merito i candidati che hanno conseguito almeno 50 punti nella valutazione dei titoli.

Art. 9

Approvazione degli atti

1. Con provvedimento del Direttore Generale sono approvati gli atti e la graduatoria di merito ed è dichiarato il vincitore della selezione.
2. Per le selezioni a tempo indeterminato la graduatoria di merito è formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio con l'osservanza, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'art.5, comma 4, del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.
3. Per le selezioni a tempo determinato la graduatoria di merito è formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nella valutazione dei

titoli con l'osservanza, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'art.5, comma 4, del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.

4. Ai fini dell'assunzione in servizio si tiene conto di quanto previsto dall'art.4, comma 3, della legge 21 giugno 1995, n. 236.
5. Le graduatorie di merito hanno una validità di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di approvazione.

Art. 10

Contratto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è regolato dal contratto individuale di lavoro secondo quanto previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nelle disposizioni di legge e nelle normative comunitarie.
2. Relativamente ai cittadini extracomunitari, costituisce condizione indispensabile per la stipula del contratto individuale di lavoro la regolare posizione dell'interessato in ordine al soggiorno in Italia secondo la vigente legislazione.
3. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro, invita l'interessato a presentare entro 30 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nel bando di selezione. Scaduto inutilmente tale termine e fatta salva la possibilità di una sua proroga, a richiesta dell'interessato, per i casi di comprovato impedimento, qualora compatibili con le esigenze organizzative, il rapporto deve intendersi automaticamente risolto. Entro lo stesso termine l'interessato è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità la propria posizione rispetto allo svolgimento di eventuali altre attività di impiego pubblico o privato. Al personale in argomento è consentito, previa comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali delle amministrazioni medesime, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.
4. Il contratto individuale di lavoro fissa il termine per la presa di servizio. La mancata presa di servizio, entro il termine assegnato, comporta l'immediata risoluzione del contratto stesso, salva la concessione di una proroga alla presa di servizio nel caso di comprovati e giustificati motivi di impedimento e se compatibile con le esigenze organizzative.

Art. 11

Norme transitorie e finali

1. Per ogni altra modalità relativa alla selezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, nonché il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.""

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito ufficiale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Bari, 23/04/2013

IL RETTORE
F.to Corrado Petrocelli